



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ACCORDO CON LE OO.SS A LIVELLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' DEL PERSONALE DELL'ISPettorato CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI .

Addì, alle ore, presso i locali di, si incontrano i rappresentanti dell'Amministrazione ed i rappresentanti delle OO.SS. di livello nazionale: FP-CGIL – CISL-FPS – UIL-PA — RDB STATALI – INTESA.

Sono presenti per l'Amministrazione:

Dr. – Direttore Generale
Dr. – Direttore Generale

Sono presenti per le OO.SS. :

Svolgono compiti di segreteria:

Il presente accordo, sostitutivo di quello sottoscritto in data 30.06.04, che aveva validità un anno a far data dalla sottoscrizione, è redatto in applicazione dell'art. 14 del CCNI del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sottoscritto in data 18 aprile 2001, concernente l'individuazione dei principi generali di regolamentazione del fenomeno della mobilità volontaria interna all'Amministrazione con il presente accordo si intendono definire i criteri ed i punteggi utili per la disciplina dei processi di mobilità interna volontaria del personale in servizio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel rispetto del principio di massima trasparenza ed al fine di contemperare le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione con le specifiche esigenze personali e familiari dei dipendenti, si concorda sull'istituzione di *due distinte graduatorie nazionali*:

- una prima "*speciale*" da riservare, in ragione della specifica tutela accordata dalla Legge 104/92 ai portatori di handicap, alle istanze di mobilità presentate ai sensi di tale Legge, art. 3, comma 3, ed art. 21, considerate aventi **priorità assoluta**, i cui casi vanno esposti alla Commissione paritetica sulla mobilità per l'handicap, allo scopo costituita (con particolare riferimento per l'esame delle problematiche applicative delle procedure di mobilità volontaria speciale ex lege 104/92, ivi compreso l'accertamento dei requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza ai familiari portatori di handicap), attesa la preliminare verifica di

legittimità effettuata dall'ufficio 2/T, vanno predisposte secondo i criteri di punteggio indicati nello **schema A** di seguito riportato;

- una seconda "generale" per tutte le altre istanze di mobilità interna, da redigere secondo i criteri di punteggio indicati nello **schema B** di seguito riportato.

PERTANTO

l'amministrazione e le parti sindacali, al fine di predisporre un Accordo definitivo che regoli i processi di mobilità interna del personale,

CONVENGONO

❖ l'amministrazione entro il 1 di novembre di ogni anno informa le OO.SS., e successivamente, entro il 15 di novembre, tutto il personale in servizio, sulle vacanze di fatto nella dotazione organica ovvero dei posti per i quali è possibile proporre domanda, tramite mobilità interna, con apposita circolare che dovrà indicare, unitamente ai posti disponibili, distinti per profili professionali, nelle varie sedi, il termine entro il quale dovrà essere presentata la relativa domanda per le assegnazioni che avranno effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo, ed uno schema di domanda;

❖ potrà presentare domanda di mobilità e richiedere soltanto una sede principale di servizio, tutto il personale del Ministero che non abbia vincoli contrattuali con l'Amministrazione ostativi alla mobilità;

❖ dopo averne accertato l'ammissibilità, l'amministrazione valuterà le domande presentate in base ai criteri successivamente riportati.

❖ L'amministrazione redigerà, per ciascuna sede, apposita graduatoria sulla base della quale procedere ai trasferimenti, della quale sarà informazione alle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative ed adeguata pubblicità al personale.

CRITERI GENERALI

Nel ritenere che debba essere attribuita priorità assoluta alle situazioni tutelate dalla Legge n. 104/92 - art. 3, comma 3, ed art. 21 - per le quali si conviene sull'istituzione di una apposita graduatoria, le parti concordano sull'individuazione di determinate situazioni di seguito indicate, per ciascuna delle quali è stato attribuito un determinato punteggio riportato negli **scemi A e B**.

Tali situazioni, correlate allo status del soggetto interessato e rilevanti per la particolare gravità, concorrono alla formazione delle predette graduatorie:

CONDIZIONI DI FAMIGLIA

A. Ricongiungimento al nucleo familiare

- 1) ricongiungimento al coniuge non separato che svolga attività lavorativa nella regione ove si chiede il trasferimento.
- 2) ricongiungimento al coniuge non separato che non svolga attività lavorativa nella regione presso la quale si chiede il trasferimento.
- 3) ricongiungimento al coniuge di fatto che svolga attività lavorativa, in caso di figli naturali in

comune, riconosciuti da entrambi, residenti nella regione ove si chiede il trasferimento.

4) ricongiungimento al coniuge di fatto che non svolga attività lavorativa, in caso di figli naturali in comune, riconosciuti da entrambi, residenti nella regione in cui si chiede il trasferimento.

5) ricongiungimento, qualora celibe, nubile, vedovo/a, separato o divorziato, a figli minori residenti nella regione ove si chiede il trasferimento.

B. Figli minori

Si considera tale fattore di rilevante importanza.

C. Carichi familiari

Si concorda nel prendere in considerazione le persone che risultano a carico del dipendente secondo i criteri definiti *ai fini fiscali*.

D. Anzianità

Le parti ritengono che, con riferimento a tale fattore, sia da considerare rilevante tanto l'*anzianità di servizio*, corrispondente all'anzianità maturata dalla data di immissione in servizio presso la nostra Amministrazione, compresi i periodi pre-ruolo, quanto l'*anzianità di sede*, corrispondente all'anzianità maturata nella sede di servizio dalla quale si chiede il trasferimento.

E. Motivi di salute (solo schema A)

Nel fattore in questione, relativo tanto al dipendente quanto ai familiari – così come individuati dall'art. 18, comma 1 del CCNL, Comparto Ministeri 1994/97: coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado - sono da ricomprendere tanto le patologie gravi e croniche documentate da certificazione U.S.L. (previste dal D.M. 28/5/1999 n. 329 del Ministero della Sanità recante "Norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), quanto quelle situazioni di handicap individuate dalla Legge n. 104/92, *ad esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 21, rientranti nella graduatoria "speciale"*. Le parti convengono sull'attribuire anche a tale fattore un particolare rilievo.

1) ricongiungimento a parenti o affini entro il primo grado, residenti nella provincia richiesta, che abbiano assoluto bisogno dell'assistenza, a condizione che non siano disponibili altri familiari (a tal scopo gli stessi dovranno fornire dichiarazione che attesti le motivazioni che impediscono tale limitazione), oppure in caso di intervenuti peggioramenti di salute o nuovi riconoscimenti di invalidità o aggravamenti di invalidità già riconosciute, da parte delle competenti commissioni mediche di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La Commissione paritetica non potrà considerare la distanza tra il luogo di servizio del richiedente il trasferimento e il familiare bisognoso di assistenza, al fine dell'applicazione di questo punto, coerentemente con lo spirito della legge 104/92.

2) come sopra, ma relativo a ricongiungimento a parenti o affini entro il secondo grado.

3) il lavoratore è affetto da grave infermità, che comporta la prolungata necessità di accedere a specifiche strutture sanitarie presenti soltanto nella sede richiesta. L'amministrazione, valutato il contenuto e la natura della richiesta, provvede con immediatezza, in attesa della definitiva assegnazione presso la sede richiesta, a distaccare presso l'ufficio richiesto il dipendente, al fine di garantire l'efficacia delle cure dovute (il punteggio dovrà essere graduato dalla commissione paritetica allo scopo istituita)

F. Motivi di studio del dipendente, del coniuge e dei figli

Si stabilisce di attribuire rilevanza e punteggio a tutte quelle situazioni in cui il dipendente chieda

d'essere trasferito per poter frequentare corsi di laurea o corsi di specializzazione post-laurea, di durata almeno biennale, *esclusivamente* nei casi in cui la relativa sede universitaria non sia ubicata nell'ambito territoriale ove il dipendente presta servizio.

- 1) il richiedente ha la necessità di dover seguire corsi di studio di durata pluriennale.
- 2) il coniuge o i figli del richiedente hanno la necessità di dover seguire dei corsi di studio di durata pluriennale.

N.B.: attestazione ed autocertificazione delle condizioni

Le situazioni sopra elencate, con esclusione di quelle previste al punto E) per le quali è richiesta specifica certificazione rilasciata dalla competente A.S.L., possono essere autocertificate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.455, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

❖ PUNTEGGI

SCHEMA A

PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA “ SPECIALE” DI MOBILITA’ VOLONTARIA INTERNA, AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 (in particolare riguardo i casi di cui agli artt. 3, comma 3, e 21).

A. RICONGIUNGIMENTO AL NUCLEO FAMILIARE

- | | |
|--|-----------------|
| 1. coniuge che svolga attività lavorativa | 12 punti |
| 2. coniuge che non svolga attività lavorativa | 8 punti |
| 3. coniuge di fatto che svolga attività lavorativa, in caso di figli naturali in comune | 12 punti |
| 4. coniuge di fatto che non svolga attività lavorativa, in caso di figli naturali in comune | 8 punti |
| 5. ricongiungimento, qualora celibe, nubile, vedovo/a, separato o divorziato, a figli minori | 12 punti |

Detto punteggio non può essere superiore a punti 30

B. FIGLI MINORI **10 punti**

C. CARICHI FAMILIARI

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dipendente con 4 o più persone a carico | 20 punti |
| 2. Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali | 15 punti |
| 3. Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali | 10 punti |
| 4. Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali | 5 punti |

Se il reddito del dipendente è l'unico del nucleo familiare il relativo punteggio è aumentato di **2 punti**.

Detto punteggio non può essere superiore a punti 20

D. ANZIANITA’: a tal riguardo si deve considerare la somma derivante dalle due seguenti voci:

1. DI SERVIZIO: sono assegnati **punti 0,5** per ogni anno di anzianità nel ruolo.
2. DI SEDE: sono assegnati **punti 1,2** per ogni anno di servizio prestato l'ufficio di appartenenza.

Detto punteggio non può essere superiore a punti 18

Per entrambi i casi sopra citati i periodi di riferimento superiori a sei mesi sono considerati, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, pari a quello previsto per un anno.

E. MOTIVI DI SALUTE

- | | |
|---|-----------------|
| 1. ricongiungimento a parenti o affini entro il primo grado | 20 punti |
| 2. ricongiungimento a parenti o affini entro il secondo grado | 10 punti |
| 3. lavoratore è affetto da grave infermità | 30 punti |

I punteggi relativi ai motivi di salute non sono cumulabili tra loro

F. MOTIVI DI STUDIO

- | | |
|---|----------------|
| 1. corsi di studio di durata pluriennale per il richiedente | 2 punti |
| 2. corsi di studio di durata pluriennale per il coniuge o i figli | 2 punti |

A parità di punteggio costituiscono diritto di precedenza:

- 1) la sussistenza delle situazioni di Handicap individuate dalla Legge 104/92, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 3, commi 3 e 21;
- 2) l'anzianità di servizio;
- 3) la data di presentazione dell'istanza di mobilità.

SCHEMA B

PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA "GENERALE" DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA

A. RICONGIUNGIMENTO AL NUCLEO FAMILIARE

- | | |
|--|-----------------|
| 1. coniuge che svolga attività lavorativa | 12 punti |
| 2. coniuge che non svolga attività lavorativa | 8 punti |
| 3. coniuge di fatto che svolga attività lavorativa, in caso di figli naturali in comune | 12 punti |
| 4. coniuge di fatto che non svolga attività lavorativa, in caso di figli naturali in comune | 8 punti |
| 5. ricongiungimento, qualora celibe, nubile, vedovo/a, separato o divorziato, a figli minori | 12 punti |

Detto punteggio non può essere superiore a punti 30

B. FIGLI MINORI **10 punti**

C. CARICHI FAMILIARI

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dipendente con 4 o più persone a carico | 20 punti |
| 2. Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali | 15 punti |
| 3. Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali | 10 punti |
| 4. Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali | 5 punti |

Se il reddito del dipendente è l'unico del nucleo familiare il relativo punteggio è aumentato di **2 punti**.

Detto punteggio non può essere superiore a punti 20

D. ANZIANITA': a tal riguardo si deve considerare la somma derivante dalle due seguenti voci:

1. DI SERVIZIO: sono assegnati **punti 0,5** per ogni anno di anzianità nel ruolo.
2. DI SEDE: sono assegnati **punti 1,2** per ogni anno di servizio prestato l'ufficio di appartenenza.

Detto punteggio non può essere superiore a punti 18

Per entrambi i casi sopra citati i periodi di riferimento superiori a sei mesi sono considerati, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, pari a quello previsto per un anno.

F. MOTIVI DI STUDIO

- | | |
|---|----------------|
| 1) corsi di studio di durata pluriennale per il richiedente | 2 punti |
| 2) corsi di studio di durata pluriennale per il coniuge o i figli | 2 punti |

A parità di punteggio costituisce diritto di precedenza la data di presentazione dell'istanza di mobilità.

❖ MODALITA' OPERATIVE

In merito alla definizione delle modalità operative delle procedure di mobilità volontaria interna, nell'ambito della disciplina già indicata dall'art. 14 del CCNI di Amministrazione, le parti individuano le seguenti modalità procedurali:

- a) periodicità di aggiornamento della graduatoria "*speciale*" ex lege 104/92 con cadenza mensile.
- b) Relativamente alle istanze che confluiscono nella graduatoria "speciale, verificata con le modalità precedentemente descritte la legittimità della richiesta sul possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92, ed acquisito il parere della Commissione paritetica e verificata altresì l'esistenza di vacanze nell'organico della sede dirigenziale verso la quale viene chiesto il trasferimento, l'Amministrazione procederà ad assegnare provvisoriamente il richiedente all'ufficio purché, a seguito dell'assegnazione non si verifichi, relativamente all'area professionale di appartenenza una vacanza superiore al 20% del personale della sede dirigenziale ove lo stesso presta servizio.
- c) Qualora pervenissero all'Amministrazione più richieste ex Legge 104/92 per la medesima sede dirigenziale e in caso di ex equo, l'Amministrazione assume la decisione in merito a quale delle richieste sia da considerare prioritaria e la espone alla Commissione paritetica sulla mobilità; nei casi per i quali non è possibile definire una priorità tra le richieste di trasferimento verrà data la precedenza al lavoratore in possesso della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore ex equo si terrà conto della posizione nel ruolo. L'amministrazione provvederà a verificare annualmente la sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92; ove tali requisiti cessassero di esistere si valuterà, laddove tale trasferimento sia avvenuto non oltre un anno dal trasferimento, la possibilità di disporre il rientro del lavoratore nella sede di provenienza.
- d) periodicità di aggiornamento della graduatoria "*generale*", al massimo semestrale, procedendo comunque, con cadenza mensile, all'inserimento nella graduatoria stessa delle nuove istanze pervenute;
- e) il dipendente che intende presentare istanza di trasferimento può presentare domanda per una sola sede;

f) relativamente alle istanze che confluiscono nella “graduatoria generale”, il trasferimento può essere effettuato solo in presenza di vacanze in organico nella sede di destinazione e purché le carenze dell’ufficio di appartenenza non siano superiori al 50% dell’organico teorico della dotazione organica in vigore, relativamente all’area di appartenenza (e non al profilo giuridico di inquadramento del lavoratore richiedente il trasferimento) della unità organizzativa (ufficio, laboratorio, sede o sezione distaccata) ove il medesimo presta servizio. L’Amministrazione procederà al trasferimento solamente previa dichiarazione del dirigente dell’ufficio attestante la sostituibilità del dipendente con altro personale della stessa area che possa svolgere i medesimi compiti. Il trasferimento verrà adottato con provvedimento avente effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della firma delle graduatorie definitive.

g) Qualora due o più dipendenti dello stesso profilo professionale presentino domanda di trasferimento per sedi diverse e si verifichi la situazione di cui al precedente punto d), l’amministrazione procederà al trasferimento dei dipendenti che risultino aver conseguito il punteggio più elevato sulla base dei criteri previsti dal presente accordo, mentre per i dipendenti collocatisi successivamente provvederà al trasferimento solamente previa dichiarazione scritta del dirigente d’ufficio attestante la sostituibilità del dipendente con il personale della stessa area che possa svolgere i medesimi compiti.

h) Qualora, nelle ipotesi previste dai due precedenti punti d) ed e) non possa essere attuato il trasferimento del lavoratore, ove sussista la disponibilità di altro dipendente appartenente al medesimo profilo professionale, a sostituire il predetto lavoratore, si procederà ad uno scambio della sede di servizio dei due dipendenti.

i) la Commissione di mobilità mantiene i propri compiti di osservazione, verifica e monitoraggio sui fenomeni di mobilità tanto a livello nazionale quanto a livello regionale.

j) L’Amministrazione provvederà con immediatezza e comunque entro 7 giorni dalla pubblicazione della firma delle graduatorie all’invio di una dettagliata informativa alle Organizzazioni Sindacali.

PER L’AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.

FP CGIL:

FPS CISL:

UIL PA:

UNSA/CONFSAL:

RdB:

INTESA: